

COMUNE DI BUSSETO PROVINCIA DI PARMA

Tel. 0524/931711 Fax 0524/92360 Codice Fiscale 00170360341 Partita IVA 00170360341

 N.
 13723 /2009
 Prot.

 Reg. Ordinanze
 N.
 62/2009

Busseto, 30 ottobre 2009

ORDINANZA DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI A BENZINA NON RISPONDENTI ALLA DIRETTIVA 91/441/CE E SUCCESSIVE, PER I CICLOMOTORI ED I MOTOCICLI A DUE TEMPI NON RISPONDENTI ALLA DIRETTIVA 97/24/CE E SUCCESSIVE, PER I VEICOLI DIESEL NON RISPONDENTI ALLA DIRETTIVA 94/12/CE E SUCCESSIVE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELL'VIII ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE PER L'EMERGENZA DA PM10 E DELL'ART. 10 DELLE NTA DEL PIANO PROVINCIALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la nuova direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, oltre ad introdurre un nuovo indicatore, il PM_{2,5}, definisce criteri e modalità per accedere a proroghe (biossido di azoto e benzene) e deroghe (PM₁₀) ai limiti fissati;
- che l'area del Bacino Padano è una delle aree geografiche contrassegnata da alta densità abitativa, da ampia diffusione degli insediamenti produttivi che determinano una forte mobilità sia interna che esterna al bacino e caratterizzata inoltre da aspetti morfologici e meteoclimatici tali da determinare frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità fissati dalla Unione Europea per quanto riguarda le polveri fini e l'ozono;
- che il nuovo Accordo di Programma sulla qualità dell'aria 2009-2010, sottoscritto in data 15/10/2009 da Regione Emilia-Romagna, Province e Comuni capoluogo e Comuni superiori a 50.000 abitanti, individua un complesso di misure per la riduzione della concentrazione di PM₁₀ nel territorio regionale al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;
- che l'art. 7, punto 1, dell'Accordo di Programma sulla Qualità dell'Aria" sopra richiamato, prevede di attivare provvedimenti in modo programmato e permanente dal 01/11/2009 al 31/03/2010 nelle aree urbane identificate dai singoli Comuni, tenuto conto dei principali flussi di traffico per affrontare le criticità originate dalle concentrazioni di PM₁₀ che si registrano nella stagione invernale;

CONSIDERATO che la Provincia di Parma, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 802 del 12/10/2009 ha provveduto all'approvazione dell' "Accordo di Programma in oggetto proponendo altresì l'estensione della stipula dello stesso anche ai Comuni rientranti nella "Zona A" ovvero la parte di territorio provinciale dove si verifica il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme;

CONSIDERATO che il Comune di Busseto rientra tra i Comuni compresi nella "Zona A" ovvero nella parte di territorio provinciale dove si verifica il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme, così come individuati dalla zonizzazione del Piano Provinciale per la tutela e risanamento della qualità dell'aria e che l'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 in data 23/10/2009 ha aderito alla proposta di adesione all'Accordo di Programma sulla Qualità dell'Aria 2009-2010" avanzata dell'Amministrazione Provinciale:

VALUTATA pertanto la necessità di individuare le necessarie azioni tese a prevenire eventuali fenomeni critici di concentrazione degli inquinanti nella parte di territorio comunale che ha evidenziato il ripetersi di tali fenomeni;

CONSIDERATO altresì che la perimetrazione prevista dal presente provvedimento di limitazione al traffico è stata definita tenendo conto del tessuto urbano del Comune di Busseto, dell'ubicazione dei principali parcheggi e della viabilità principale presenti sul territorio;

RITENUTO, per tutte le ragioni sopra esposte, necessario ed urgente emettere il presente provvedimento volto all'attivazione degli interventi finalizzati a conseguire il miglioramento della qualità dell'aria e in particolare la riduzione delle Polveri Sospese, proposti nell'art. 7 del citato Accordo Regionale;

VISTI:

- il D.Lgs n. 351/1999 disciplina le misure da intraprendere per la tutela della qualità dell'aria con particolare riferimento agli articoli 7 "Piani di azione" e 8 "Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei lavori limite";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 Aprile 1999, n. 163, che definisce le norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano misure di limitazione della circolazione;
- il Decreto Ministeriale 2 Aprile 2002, n. 60, in materia di tutela della qualità dell'aria;
- il Piano provinciale di tutela e risanamento della qualità dell'Aria approvato dalla Provincia di Parma con Delibera del Consiglio provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- l'VIII Accordo di Programma regionale sulla qualità dell'aria "per la gestione dell'emergenza da PM₁₀ e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al D.M. 02/04/02, n. 60", per la stagione autunno/inverno 2009 2010, sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Province e Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, siglato a Bologna il 15/10/2009;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 23/10/2009 con la quale l'Amministrazione Comunale ha aderito all'VIII Accordo di Programma regionale sulla qualità dell'aria ";

- il Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 18 Agosto 2000,
 n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Busseto;

ORDINA

- l'istituzione del divieto di circolazione dal 03/11/09 al 31/03/10, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, nell'area urbana ricompresa all'interno delle seguenti strade: Via Leoncavallo Via Donizzetti Via Vitali (parte) Via Rossini V.le Affò Via Repubblica (parte) Via Muzio P.zza G. Verdi (parte) Via Roma (parte), che manterranno la transitabilità, meglio individuata IN COLORE "GIALLO" nella planimetria allegata:
 - per tutti i veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea (benzina) precedenti all'Euro 1, ossia non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/1992;
 - per tutti i veicoli ad accensione spontanea (diesel) precedenti all'Euro 2, ossia non rispondenti alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - per tutti i ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1, ossia non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE e successive
 - anche se provvisti di bollino blu, ferme restando le deroghe alla circolazione dei veicoli storici;
- 2. l'istituzione del divieto di circolazione dal 07/01/10 al 31/03/2010, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, nell'area urbana del Capoluogo, come sopra delineata, anche ai veicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 2, ossia non conformi alla direttiva 98/69 CE e successive, qualora sprovvisti di filtro antiparticolato;

Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione della presente ordinanza i seguenti veicoli:

- a) elettrici e ibridi, benzina e diesel conformi alle direttive Euro 4 ed Euro 5, a gas metano o GPL, con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti, condivisi (car sharing), per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada;
- b) diesel euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell'immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- c) diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
- d) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;

- e) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- f) veicoli per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizio di stato, veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- g) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- h) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- i) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- j) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- k) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- I) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- m) veicoli delle testate radio televisive e degli organi di stampa;
- n) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- o) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
- p) carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito;
- q) veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente a interventi di emergenza;
- r) cortei matrimoniali;
- s) veicoli diretti agli alberghi della città se muniti di prenotazione o fattura;
- t) veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
- u) veicoli:
 - adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza,
 - adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, acqua e sementi, ecc.);
- v) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;
- w) autoveicoli di lavoratori in servizio presso aziende o presso Enti pubblici, o di lavoratori autonomi in cui l'orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda altresì i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d'urgenza; I lavoratori interessati dovranno essere muniti di un attestato rilasciato dal datore di lavoratore o di tessera di riconoscimento dell'attività svolta attestante la tipologia e/o l'articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l'autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri;
- x) autoveicoli il cui conducente e proprietario sia una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Il provvedimento non si applica, inoltre, ai motocicli omologati Euro 2 - Euro 3, ai veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche (allegato 6 dell'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria per il triennio 2006-2009 - Aggiornamento 2008-2009).

Ulteriori provvedimenti di limitazione delle emissioni sia da sorgenti puntuali sia da traffico potranno essere assunti, anche a seguito di valutazione collegiale della Conferenza dei Sindaci, in relazione alle specifiche situazioni ambientali e territoriali, con particolare riferimento al permanere di condizioni meteoclimatiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. In caso di particolari situazioni meteoclimatiche (es. neve) sarà possibile procedere alla revoca dei provvedimenti.

Al Comando della Polizia Municipale delle Terre Verdiane – Distretto Città di Busseto – nonché al Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza e/o di comprovata necessità.

Il Servizio LL.PP e Manutenzione Strade provvederà alla posa ed alla rimozione successiva della segnaletica verticale ed al tracciamento della Segnaletica orizzontale secondo le normative vigenti;

Il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza;

Ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Decreto Legislativo n. 285/92, in caso d'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa, in misura ridotta, di Euro 74,00.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari: Servizio addetto alla segnaletica e sicurezza stradale, Servizio addetto alla manutenzione strade, Comando della Polizia Municipale delle Terre Verdiane – Distretto Città di Busseto, Polizia Amministrativa, Comando VV.FF., ARPA – Azienda USL - ENIA, Prefettura di Parma, Polizia Stradale, Comando Carabinieri – Stazione di Busseto -, Pronto Intervento 112, Questura di Parma.

Busseto, 30 ottobre 2009

Ai sensi della legge n. 241/1990 si comunica quanto segue :

Amministrazione competente	Comune di Busseto
Oggetto del procedimento	■ Divieto circolazione per veicoli a benzina non rispondenti alla Direttiva 91/7441/CE e successive, per i ciclomotori ed i motocicli a due tempi non rispondenti alla direttiva 97/24/ce e successive, per i veicoli diesel non rispondenti alla direttiva 94/12/ce e successive, ai sensi dell'art. 7 dell'VIII accordo di programma regionale per l'emergenza da PM10 e dell'art. 10 delle NTA del Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria
Ufficio e persona Responsabile del procedimento	 Ufficio Tecnico Comunale : Servizio Ambiente Responsabile del servizio : geom. Angelo Migliorati Responsabile del procedimento: geom. Francesca Ziliani
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	 Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Ambiente (martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30)

